

DELIBERAZIONE 31 MARZO 2026

114/2026/R/EEL

**APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI TERNI S.P.A. PER IL SERVIZIO
DI INCREMENTO DELLO SCAMBIO PROGRAMMATO VERSO LA FRONTIERA SVIZZERA, PER
L'ANNO 2026**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1380^a riunione del 31 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 come emendata dalla Direttiva 2024/1711/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendato dal Regolamento (UE) 2024/1747 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 agosto 2014, 421/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 421/2014/R/eel);
- il Testo Integrato del Dispacciamento Elettrico, Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel (di seguito: TIDE), nella versione 4 approvata con la deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 227/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 385/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 385/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2025, 564/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2026, 12/2026/R/eel (di seguito: deliberazione 12/2026/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 febbraio 2026, 23/2026/E/eel (di seguito: deliberazione 23/2026/E/eel);

- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- la comunicazione della società Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 31 ottobre 2025, prot. Autorità 75682 del 31 ottobre 2025 (di seguito: comunicazione 31 ottobre 2025);
- la comunicazione di Terna del 28 gennaio 2026, prot. Autorità 6419 del 28 dicembre 2026 (di seguito: comunicazione 28 gennaio 2026);
- la comunicazione di Terna del 27 marzo 2026, prot. Autorità 23722 del 30 marzo 2026 (di seguito: comunicazione 27 marzo 2026).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 69/23 prevede che Terna, sulla base degli indirizzi del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e dei criteri e delle modalità definite dall'Autorità, possa implementare meccanismi innovativi per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, anche mediante il ricorso a interruzioni istantanee dei carichi;
- le giornate primaverili presentano ormai da diversi anni criticità in quanto il basso carico tipico di questi mesi si affianca ad un picco di produzione da fonti rinnovabili non programmabili: ciò si traduce, quindi, in un carico residuo (carico al netto della produzione da fonti rinnovabili non programmabili) piuttosto ridotto, a tratti potenzialmente negativo, con necessità di attivazione di servizi di modulazione a scendere quali, ad esempio, la procedura RIGEDI (Riduzione delle immissioni della Generazione Distribuita);
- con la comunicazione 31 ottobre 2025, Terna, nell'inviare all'Autorità un aggiornamento in merito alle azioni necessarie per la gestione in sicurezza del sistema elettrico nazionale, viste anche le criticità nel rispetto delle tempistiche previste per l'implementazione delle nuove modalità della procedura RIGEDI tramite controllore centrale di impianto (CCI) inizialmente previste dalla deliberazione 385/2025/R/eel, ha suggerito alcune ulteriori misure da implementare già dalla primavera del 2026, tra cui contratti con i clienti finali per l'aumento della domanda industriale e contratti con operatori esteri da selezionare con procedura concorsuale, per il servizio di incremento dello scambio programmato in esportazione; inoltre, con la medesima comunicazione, Terna ha anche evidenziato di aver incrementato, in collaborazione con le imprese distributrici e nelle more dell'installazione e messa in esercizio del CCI, le prove per testare la reale raggiungibilità e distaccabilità delle risorse tramite le precedenti modalità della procedura RIGEDI (approvata con la deliberazione 421/2014/R/eel) basate sulla tecnologia GSM/GPRS;
- con la deliberazione 564/2025/R/eel l'Autorità ha richiesto a Terna di inviare in tempo utile, affinché possano trovare applicazione già a partire dalla primavera 2026, gli schemi di regolamento relativi alle procedure concorsuali per selezionare operatori esteri ai fini della fornitura del servizio di incremento dello scambio programmato in esportazione e per l'approvvigionamento a titolo sperimentale di un servizio di modulazione, anche in aumento, dei prelievi;

- con la deliberazione 12/2026/R/eel, l'Autorità ha approvato il regolamento proposto da Terna per il servizio di modulazione dei prelievi che prevede di contrattualizzare risorse che possano sia azzerare i propri prelievi nelle ore critiche per l'adeguatezza del sistema sia incrementare i propri prelievi nelle giornate più critiche per il carico residuo;
- con la comunicazione 28 gennaio 2026, Terna ha inviato all'Autorità una proposta di regolamento per il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera, come risultante in esito alla procedura di consultazione svolta;
- con la deliberazione 23/2026/E/eel, ha ulteriormente rafforzato gli strumenti di enforcement previsti dalla deliberazione 421/2014/R/eel, al fine di promuovere il completo adeguamento degli impianti di produzione eolici e fotovoltaici di potenza uguale o maggiore a 100 kW connessi alle reti di media tensione;
- con lettera del 27 marzo 2026, Terna ha trasmesso all'Autorità un aggiornamento del rapporto sullo stato di adeguamento alle prescrizioni in materia di procedura RIGEDI di cui alla deliberazione 421/2014/R/eel, rappresentando una situazione da cui emerge un significativo aumento del numero degli impianti di produzione e della potenza adeguata; tale situazione appare essere in continuo e progressivo miglioramento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la proposta di regolamento di Terna prevede che:
 - il servizio sia approvvigionato tramite una procedura concorsuale due giorni prima (giorno D-2) del giorno in cui è richiesta la sua attivazione, limitatamente ai giorni e ai periodi rilevanti (*Market Time Unit* – MTU) in cui Terna lo ritenga necessario;
 - la remunerazione del servizio sia pari alla somma tra il differenziale di prezzo del mercato del giorno prima tra la zona Norditaliana e la Svizzera e il massimo tra i differenziali Svizzera-Francia e Svizzera-Germania, quest'ultimo moltiplicato per un corrispettivo indicato dal BRP nell'offerta selezionata, compreso tra 0 e 130%;
 - possano richiedere la qualifica per la fornitura del servizio tutti i BRP che abbiano in essere con TERNA un contratto di dispacciamento di immissione e che siano titolari di unità di esportazione relative a punti di interconnessione associati agli scambi programmati per l'utilizzo di capacità di esportazione *intraday* (nel seguito: UEE *intraday*) nella zona di offerta estera Svizzera;
 - entro le ore 12.00 del giorno D-2 Terna comunichi a ciascun BRP qualificato le MTU interessate dall'approvvigionamento del servizio;
 - entro le ore 15.00 del giorno D-2, ciascun BRP qualificato possa aggiornare la propria offerta, costituita dalla quantità espressa in MW e il corrispettivo richiesto, espresso come percentuale moltiplicativa da applicare al massimo tra i differenziali Svizzera-Francia e Svizzera-Germania;
 - entro le ore 22.00 del giorno D-2, Terna comunichi ai BRP interessati i quantitativi per cui viene selezionato e le relative MTU per il giorno D;

- in caso di effettiva attivazione del servizio, entro le 21.30 del D-1, Terna comunichi a ciascun BRP le quantità interessate dall'attivazione e le relative MTU per il giorno D;
- in caso di attivazione, il BRP si impegni ad acquisire diritti di utilizzo della capacità di interconnessione in esportazione sulla frontiera svizzera per un quantitativo almeno pari a quello indicato da Terna, a nominare in esportazione la quantità selezionata da Terna, entro le 22.35 del giorno D-1, e a non nominare in importazione, per le MTU attivate da Terna, utilizzando unità di importazione relative a punti di interconnessione associati agli scambi programmati per la frontiera svizzera di cui è titolare;
- la remunerazione del servizio sia integralmente riconosciuta anche in caso di selezione da parte di Terna in D-2 a cui non segue (o segue in modo parziale) l'attivazione del servizio entro le 21.30 del D-1;
- la remunerazione non sia riconosciuta in caso di comunicazione di indisponibilità da parte del BRP o qualora, in caso di attivazione, il BRP non fornisca il servizio per l'intero ammontare dei quantitativi attivati da Terna;
- con la comunicazione del 28 gennaio 2026 Terna ha trasmesso anche copia delle risposte pervenute dagli operatori durante la consultazione e una sintesi di come gli esiti della consultazione sono stati considerati. In particolare:
 - il testo del regolamento è stato rivisto laddove sono giunte richieste di chiarimento;
 - Terna non ha accolto le richieste di anticipare la comunicazione delle quantità attivate al pomeriggio del D-1, argomentando con la necessità di avere evidenza delle effettive esigenze del sistema in esito alla prima fase di MSD.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare, in via sperimentale per il 2026, il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera proposto da Terna, come ulteriore strumento per gestire il sistema in condizioni di criticità per il carico residuo;
- sia comunque opportuno che Terna ricorra al servizio solo laddove individui concreti fattori di rischio, quando ritenga che le altre misure disponibili non siano sufficienti a garantire la sicurezza del sistema;
- sia condivisibile definire la remunerazione del servizio sulla base dei differenziali di prezzo tra la zona Nord e i principali mercati liquidi di Francia e Germania, consentendo in particolare un corrispettivo moltiplicativo sul massimo differenziale tra Svizzera-Francia e Svizzera-Germania, a copertura dei costi opportunità dell'operatore svizzero che si impegna ad importare energia dalla frontiera italiana, anziché da quella francese o tedesca;
- il corrispettivo moltiplicativo superiore al 100% assicuri un'extra remunerazione finalizzata ad attrarre sufficiente liquidità nella fornitura del servizio;
- nel caso in cui si ravvisi una scarsa partecipazione alla qualificazione per la fornitura del servizio, Terna possa proporre all'Autorità delle modifiche al regolamento per attrarre maggior liquidità e garantire così la disponibilità della misura per far fronte

alle criticità previste. In particolare, le proposte di modifica dovranno essere inviate all'Autorità per approvazione, argomentando le modifiche e fornendo una stima di eventuali costi aggiuntivi della misura;

- sia opportuno garantire piena trasparenza dell'attivazione del servizio, prevedendo la tempestiva pubblicazione sul sito internet di Terna del fabbisogno da approvvigionare nel giorno D-2, delle quantità approvvigionate e delle quantità attivate nel giorno D-1, nonché il contestuale invio all'Autorità di un rapporto che descriva, oltre alle quantità approvvigionate e attivate, le condizioni per cui si è reso necessario attivare il servizio e i costi sostenuti, modificando quindi lo schema del regolamento in tal senso;
- sia inoltre opportuno prevedere che Terna, una volta terminato l'arco temporale di possibile attivazione della misura, invii all'Autorità un rapporto conclusivo di sintesi sull'utilizzo e la gestione del servizio.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- relativamente ai contenuti del regolamento, sia opportuno specificare che la formula descrittiva della remunerazione del servizio si riferisce ad una MTU di 15 minuti, dividendo per quattro le quantità approvvigionate e/o attivate;
- la misura debba comunque ritenersi in via transitoria per il 2026 e quindi Terna, qualora ritenesse opportuno continuare ad avvalersi di tale misura anche nel futuro, debba presentare una nuova proposta per l'approvvigionamento del servizio, e che sia pertanto opportuno modificare il regolamento specificandone i termini di validità;
- al fine di garantire la sicurezza del sistema elettrico al minimo costo possibile per l'utenza finale, sia necessario responsabilizzare i produttori, le imprese distributrici e Terna affinché la regolazione vigente in materia di distacco degli impianti di generazione distribuita (RIGEDI) trovi effettiva applicazione in modo che il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera sia attivato solo in caso di effettiva necessità e qualora le altre misure disponibili non siano sufficienti a garantire la sicurezza del sistema;
- pertanto, a parziale modifica e integrazione di quanto previsto al punto 7 della deliberazione 564/2025/R/eel, sia opportuno prevedere che i costi che dovessero derivare dall'approvvigionamento del servizio trovino solo temporanea copertura nell'ambito delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento, di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE, nelle more di allocare tali costi ai soggetti che a vario titolo hanno determinato la necessità di attivare il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera

DELIBERA

1. di approvare, limitatamente al periodo 1° aprile – 31 agosto 2026, il regolamento per il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera, così

come trasmesso da Terna all'Autorità con la comunicazione 28 gennaio 2026, opportunamente emendato per tener conto di tale periodo di validità ed integrato con le altre modifiche descritte nella parte motiva del presente provvedimento, dando mandato a Terna di pubblicare la versione del regolamento aggiornata;

2. di prevedere che, a parziale modifica e integrazione di quanto previsto al punto 7 della deliberazione 564/2025/R/eel, i costi che dovessero derivare dall'approvvigionamento del servizio trovino solo temporanea copertura nell'ambito delle ulteriori partite economiche relative al servizio di dispacciamento, di cui alla Sezione 4-25.8 del TIDE, nelle more di allocare tali costi ai soggetti che a vario titolo hanno determinato la necessità di attivare il servizio di incremento dello scambio programmato verso la frontiera svizzera;
3. di prevedere che Terna dia immediata pubblicazione sul proprio sito internet dei dati relativi all'approvvigionamento del servizio: fabbisogno da approvvigionare nel giorno D-2, quantità approvvigionate e quantità attivate nel giorno D-1, inviando al contempo all'Autorità un rapporto che descriva, oltre alle quantità approvvigionate e attivate, le condizioni per cui si è reso necessario attivare il servizio e i relativi costi sostenuti;
4. di prevedere che Terna, al termine dell'arco temporale di possibile attivazione della misura, invii all'Autorità un rapporto conclusivo di sintesi sull'utilizzo e la gestione del servizio;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua